SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 2022.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Squinzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Squinzano (Lecce) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Beatrice Agata Mariano, dal viceprefetto aggiunto dott. Angelo Caccavone e dal funzionario economico finanziario dott. Vincenzo Calignano;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Squinzano (Lecce), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022
Ministero dell'interno, foglio n. 1548

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021, la gestione del Comune di Squinzano (Lecce) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Lecce nella relazione del 6 maggio 2022 con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione, tenutasi in pari data, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo di gestione straordinaria, in primo luogo, è intervenuto sull'attività regolamentare dell'ente, aggiornandola alle vigenti disposizioni normative a maggior garanzia della legalità dell'azione amministrativa; la revisione ha riguardato importanti settori di attività del comune come quello contabile e finanziario, sicurezza e raccolta dei rifiuti urbani. Ulteriori interventi regolamentari in corso di programmazione sono quelli in materia di occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti commerciali, di gestione dell'area mercatale e in materia di lavoro agile.

Nella stessa ottica, un ulteriore intervento ha interessato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'avvio, in ottemperanza agli obblighi richiesti dal codice dell'amministrazione digitale, dell'informatizzazione dei processi gestionali. A tal riguardo, con il supporto della locale prefettura è stato costituito un gruppo di lavoro che dovrà assicurare l'effettiva e integrale attuazione dei suddetti adempimenti.

Particolare attenzione è stata posta al settore economico-finanziario con l'obiettivo di porre rimedio grave disavanzo di amministrazione registrato in sede di rendiconto di gestione. La commissione ha predisposto concrete misure per fronteggiare tale situazione deficitaria con l'adozione di provvedimenti quali riduzione della spesa corrente dell'ente e degli oneri economici connessi alla gestione del patrimonio immobiliare comunale nonché la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, in particolare quelle relative ai tributi IMU e TASI, anche attraverso l'adozione di appositi regolamenti.

Nella medesima prospettiva è stata avviata un'azione di monitoraggio sulla corretta gestione del contenzioso, al fine di consentire una oggettiva valutazione dei rischi di soccombenza che andrebbero ad incidere sugli equilibri finanziari dell'ente.

L'organo commissariale, allo scopo di razionalizzare le scarse risorse umane disponibili, ha disposto una generale riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali. Al riguardo, oltre all'adozione di appositi regolamenti che assicureranno una migliore gestione delle risorse umane è stato disposto un incremento del numero dei dipendenti attraverso prossime assunzioni di unità lavorative nei settori tecnico, amministrativo e polizia locale.

Il progetto di riassetto complessivo della macchina amministrativa è opportuno che venga portato a termine dall'organo straordinario, al fine di consolidare l'attuazione degli atti di organizzazione e di pianificazione adottati, indispensabili per assicurare che il funzionamento degli uffici comunali sia improntato ai principi di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa a presidio di possibili illecite interferenze.

Per quanto concerne il settore urbanistico la commissione straordinaria, anche a seguito di quanto emerso in sede di accesso ispettivo, ha impresso un forte impulso all'attività di vigilanza e tutela del territorio; sono state inoltre avviate mirate verifiche in merito all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno fatto emergere numerose illegalità nelle procedure di aggiudicazione.

A garanzia della legittimità dell'azione amministrativa l'organo di gestione straordinaria ha revocato la precedente procedura di assegnazione con la successiva indizione di un nuovo bando per l'aggiudicazione definitiva degli alloggi, al momento in fase attuativa.

Avvalendosi inoltre del supporto assicurato dalla locale prefettura e dalle forze dell'ordine sono stati liberati alcuni immobili da lungo tempo occupati abusivamente e, contestualmente, sono state fornite direttive ai competenti uffici per il perfezionamento delle posizioni sospese ai fini dell'assegnazione agli aventi diritto.

Particolare attenzione è stata posta al settore competente in materia di concessioni demaniali marittime, area amministrativa da sempre oggetto di interesse della criminalità organizzata, ove è stata disposta una costante azione di monitoraggio e verifica volta a contrastare situazioni di illegalità e dare attuazione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sono state inoltre avviate le procedure per la stesura di bandi relativi alle nuove concessioni, e l'adeguamento di strumenti urbanistici territoriali come il piano urbanistico generale ed il piano delle coste, strumenti che una volta perfezionati assicureranno una gestione corretta e rispettosa del principio di legalità.

La relazione del prefetto di Lecce ha posto in rilievo come le attività intraprese dalla commissione straordinaria riguardino procedimenti amministrativi di rilevante importanza per il territorio del Comune di Squinzano per i quali appare fondamentale assicurare la continuità dell'azione dell'organo straordinario.

La commissione straordinaria ha promosso inoltre diverse iniziative nell'ambito dei lavori pubblici, alcune in corso di esecuzione, tra le quali spiccano i lavori di miglioramento dell'arredo urbano, la realizzazione del museo dell'olio e del vino e la manutenzione straordinaria di strade ed istituti scolastici.

È stato, inoltre, impresso un notevole impulso all'attività di vigilanza sul territorio attraverso l'implementazione delle apparecchiature tecnologiche per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada, che permetterà l'utilizzo di risorse aggiuntive per l'assunzione di nuovo personale di polizia municipale e la manutenzione della segnaletica stradale.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Squinzano (Lecce) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 maggio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A03658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Polignano a Mare (Bari);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 maggio 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Delia Viti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Vitto.

Il citato amministratore, in data 12 maggio 2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 2 giugno 2022.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Delia Viti, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Bari.

Roma, 8 giugno 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A03656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Carolei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati eletti il consiglio comunale di Carolei (Cosenza) ed il sindaco nella persona del signor Francesco Iannucci;

Vista la sentenza del Tribunale di Cosenza del 19 - 24 dicembre 2019, passata in giudicato in data 4 febbraio 2020, con la quale il predetto amministratore è stato condannato, per uno dei delitti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Considerato che il passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Tribunale di Cosenza comporta, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del sopracitato decreto legislativo, la decadenza di diritto dalla carica di sindaco;

Vista la delibera n. 13 del 17 maggio 2022 con la quale il consiglio comunale di Carolei (Cosenza) ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Francesco Iannucci, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Carolei (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carolei (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Iannucci.

Con sentenza del Tribunale di Cosenza del 19 - 24 dicembre 2019, passata in giudicato in data 4 febbraio 2020, il suddetto amministratore è stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Il passaggio in giudicato della medesima comporta la decadenza di diritto dalla carica di sindaco, secondo il combinato disposto di cui agli articoli 11, comma 7 e 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 235/2012.

Conseguentemente, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012, il consiglio comunale di Carolei (Cosenza), con delibera n. 13 del 17 maggio 2022, ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Francesco Iannucci.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carolei (Cosenza).

Roma, 8 giugno 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A03657

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2022.

Proroga dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale «Molnupiravir» e revoca dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale «Paxlovid».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e, in particolare, l'art. 2 il quale prevede, al comma 1, che «Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19 (…) dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022» e al comma 2 che il Ministero della salute subentri, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza»;

Visto l'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19» e il successivo comma 448, a tenore del quale «Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

Visto l'art. 1, comma 650, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Il Fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 13 dicembre 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei farmaci antivirali molnupiravir e paxlovid»;

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco, protocollo n. 71242 del 13 giugno 2022, dove si dà conto dell'opportunità di estendere il periodo di validità dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale «Molnupiravir»;

Considerato che il farmaco antivirale «Paxlovid» è stato autorizzato all'immissione in commercio e classificato in classe Cnn con determina dell'Agenzia italiana del farmaco n. 15 del 31 gennaio 2022;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare l'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale «Molnupiravir», disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021, e di revocare l'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale «Paxlovid» disposta dal medesimo provvedimento ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale «Molnupiravir», di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021, è prorogata fino al 13 dicembre 2022.

2. La distribuzione dei medicinali di cui al comma 1 è effettuata dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, secondo modalità e procedure dalla stessa definite.

3. Con riferimento alle modalità e condizioni d'impiego del sopra menzionato farmaco, resta applicabile quanto già definito dall'Agenzia italiana del farmaco con propri provvedimenti.

Art. 2.

1. Per le ragioni di cui in premessa, è revocata l'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco antivirale «Paxlovid» di cui al decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021.

Art. 3.

1. L'Agenzia italiana del farmaco istituisce un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego del medicinale di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca immediata del presente decreto.

2. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 13 giugno 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1731

22A03709

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 17 maggio 2022.

Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall'Investimento 4.4 - Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e, in particolare, la causa C 251/17, la causa C 85/13, la causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione europea e la proposta di decisione della Commissione europea COM (2021) 344 *final* del 22 giugno 2021, relativa alla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021;

Visto l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II;

Vista, in particolare, la Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito PNRR), investimento 4.4. «Investimenti fognatura e depurazione» che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali;

Visti, in particolare, le *milestone* ed i *target* della misura M2C4 Investimento 4.4 che prevedono rispettivamente:

Target M2C4-36 - entro il 31 dicembre 2023, l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione per un totale di 600 milioni di euro per interventi nel settore delle reti fognarie e della depurazione, assicurando:

che gli interventi siano conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241;

si renda più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica;

sia prevista, ove possibile, la trasformazione di alcuni impianti di depurazione in «fabbriche verdi» che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali.

Target M2C4-37 - entro il 30 giugno 2024, la riduzione di almeno 570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Target M2C4-38 - entro il 31 marzo 2026, la riduzione di almeno 2.570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Milestone M2C4-00-ITA-39 - entro il 30 giugno 2026, il 100% degli interventi finanziati siano dotati di certificati di collaudo e monitoraggio da parte degli organismi di esecuzione.

Visto lo *step* intermedio previsto nell'Allegato II dell'*Operational Arrangement* che prevede che, entro il 31 marzo 2023, debbano essere inviate alla Commissione le specifiche degli atti di gara per un confronto e verifica sulla coerenza delle stesse rispetto ai requisiti associati al *Target* M2C4-36;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 54 del regolamento UE (1060/2021), come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 121/2021, convertito con modifiche nella legge n. 156/2021, ed in particolare il paragrafo 1, lettera *a)* che prevede che i costi indiretti del progetto possono essere calcolati con un tasso forfettario del 7 % applicati sui costi diretti ammissibili del progetto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio EU – ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Considerato che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure

amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella *A)* al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per investimenti in fognatura e depurazione, nell'ambito dell'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e indica (Tabella *B)* gli obiettivi e traguardi correlati all'investimento medesimo;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Visti gli esiti di una prima ricognizione condotta dalla DG SUA del MITE (note del 12 maggio 2021 prot.n. 50587, 50594, 50595, 50599, 50600, 50602) presso le amministrazioni interessate dall'Investimento 4.4;

Considerato che è funzionale al conseguimento degli obiettivi e traguardi stabiliti per l'Investimento 4.4, l'adozione di un decreto ministeriale sui criteri di ammissibilità dei progetti relativi all'Investimento medesimo, proposti dai destinatari della misura;

Considerato che gli interventi finanziati dall'investimento 4.4 dovranno, tra l'altro: rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali; contribuire a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati; essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del sopra citato regolamento (UE) 2021/241;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante, tra l'altro, le disposizioni comunitarie applicabili al Fondo di coesione. Tra queste si richiama, in particolare, quanto stabilito all'art. 15 e all'allegato IV per le condizioni abilitanti definite come «una condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici»;

Considerato che per le acque reflue urbane la condizione abilitante 2.5 «Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue» e, nello specifico, il criterio n. 3, di adempimento della condizione medesima, individua gli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e, in particolare, la parte Terza «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32, comma 1, che ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Visto decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera g-*bis*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella *A)* al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione - del PNRR e individua (Tabella *B)* i relativi obiettivi e traguardi;

Considerata la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Considerata la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Considerata la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Considerata la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Considerata la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Considerata la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Tenuto conto della condivisione del decreto espressa dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con nota prot. n. 13035 del 3 febbraio 2022;

Tenuto conto della condivisione espressa dalla Ragioneria generale dello Stato (mail dell'11 aprile 2022 - prot. MITE 54635 del 4 maggio 2022) sullo schema di provvedimento, così come modificato a seguito dell'incontro tecnico della Conferenza unificata Stato regioni svoltosi in data 11 aprile 2022;

Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 (repertorio n. 62/CSR del 28 aprile 2022);

Visto il parere positivo espresso, nota prot.n. 59597 del 12 maggio 2022, dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di missione PNRR del Ministero della transizione ecologica, in merito alla coerenza programmatica, alla conformità normativa al PNRR e alla disponibilità finanziaria delle risorse assegnate con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione criteri di riparto delle risorse e ammissibilità degli interventi

1. Con il presente decreto si intendono approvati i criteri di riparto delle risorse, come indicato al successivo art. 2, destinate all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte sostanziale e integrante allo stesso.

Art. 2.

Finalizzazione delle risorse

1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione 2, Componente 4 del PNRR, finalizzate a sanare e prevenire carenze nel settore fognario depurativo, anche in considerazione delle procedure di infrazione in essere, sono pari a 600.000.000,00 euro.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate mediante procedura concertativo-negoziale formalizzata con la sottoscrizione di Accordi di programma tra le parti interessate: Ministero della transizione ecologica (MITE), regioni o province autonome, enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO). Ai fini del presente provvedimento gli enti territorialmente competenti nel territorio di pertinenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati agli EGATO.

Art. 3.

Riparto delle risorse

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 240.000.000,00 milioni di euro, è destinato a interventi da realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante 60 per cento delle risorse, di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, è destinato a interventi da realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord: Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il riparto delle risorse fra regioni e provincie autonome, al netto di eventuali revoche e riattribuzioni, è fissato dall'allegato 1 al presente decreto, adottando la chiave di riparto territoriale delle risorse della politica regionale FSC 2014/2010, fatta salva la verifica del rispetto delle condizionalità indicate nell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Art. 4.

Avvio della procedura regionale di selezione

1. Le regioni e le province autonome acquisiscono dai rispettivi EGATO - identificati come soggetto proponente - le proposte da ammettere a finanziamento, corredate dalle relative schede progettuali, di cui all'allegato 1, debitamente compilate.

2. Il finanziamento richiesto per ciascun intervento non potrà essere inferiore al valore di euro 1.000.000,00.

3. Qualora siano ammessi a finanziamento interventi che hanno piena copertura nei piani economico-finanziari delle gestioni (trasmessi nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per il periodo 2020-2023, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina applicabile ai soggetti interessati) alla data di pubblicazione del presente decreto, l'EGATO è tenuta a riprogrammare, nell'ambito dell'aggiornamento biennale a valere nelle annualità 2022-2023, le quote tariffarie coperte da contributo pubblico ai sensi del presente decreto destinandole ad ulteriori interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato.

4. Le regioni e le province autonome, all'esito della valutazione effettuata, sulla base dei criteri di ammissibilità del presente decreto e nei limiti delle risorse a ciascuna assegnate, trasmettono al MITE, entro e non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto, la loro proposta definitiva corredata dalle schede progettuali degli interventi selezionati, presentate e firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e compilate in ogni loro parte con l'indicazione dei CUP degli interventi, del finanziamento richiesto in euro e della riduzione del numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane atteso dal progetto, e in agglomerati conformi per i quali il mancato intervento pregiudicherebbe lo *status* di conformità. La proposta, con i relativi allegati, deve essere caricata sul portale del Ministero della transizione ecologica, tramite apposita piattaforma dedicata che sarà accessibile entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. All'atto della pubblicazione dello stesso verrà reso noto l'indirizzo del portale. Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno considerate; parimenti si procederà per quelle schede, facenti parte della proposta regionale, che risulteranno incomplete. Le medesime regioni e province autonome, con comunicazione separata caricata sul medesimo portale, potranno proporre anche interventi ulteriori rispetto al limite delle risorse a ciascuna assegnate, indicando l'ordine di priorità degli stessi; tali interventi verranno considerati nell'ambito di una lista di riserva, da cui attingere in caso di revoca e/o riattribuzione di parte dei fondi assegnati, oppure in caso di mancato raggiungimento dei *target* riepilogati in Allegato 1 tra i «criteri di ammissibilità», in quest'ultimo caso, anche in sostituzione di interventi precedentemente indicati.

Art. 5.

Procedura negoziata

1. All'esito degli accertamenti istruttori, relativi alla presenza degli elementi richiesti dal presente decreto, da parte del MITE e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sarà individuato, mediante apposito decreto ministeriale, l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a cui seguirà la sottoscrizione di appositi accordi di programma fra i soggetti di cui al punto 2 dell'art. 2.

Art. 6.

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori degli interventi relativi all'Investimento di cui al punto 1 dell'art. 2, sono:

i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto del principio di unicità della gestione;

i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che gestiscano il servizio idrico in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, che abbiano sottoscritto la convenzione di affidamento con l'ente di governo d'ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base della convenzione-tipo adottata dall'ARERA con deliberazione 656/2015/R/IDR;

i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente ente di governo;

i soggetti conformi alla disciplina vigente per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7.

Requisiti dei soggetti attuatori

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono possedere i seguenti requisiti:

assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera *d)*, della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell'attività per cui il soggetto realizzatore richiede il finanziamento;

ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle opere strategiche –, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione; per le Province autonome di Trento e Bolzano attestazione dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi soggetti attuatori.

Art. 8.

Riallocazione delle risorse

1. Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti istruttori o a seguito di revoca del finanziamento ai sensi del successivo art. 9, risultino risorse residue non assegnate e/o revocate, si potrà procedere, con apposito decreto del Ministro, alla riallocazione di tali risorse, prescindendo dall'applicazione dei criteri di riparto, sulla base di una valutazione effettuata dal Mite sugli interventi inseriti negli elenchi proposti che risultassero parzialmente finanziati o non finanziati, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1 dell'art. 1.

Art. 9.

Revoca delle risorse

1. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso l'accertamento di frodi, corruzione, conflitto di interesse e doppio finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile o non sanata entro dieci giorni dalla richiesta;

mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta progettuale come verificato, ogni sei mesi, in sede di monitoraggio delle misure del PNRR;

mancata aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici degli interventi entro il 31 dicembre 2023 (*target* M2C4-36) e/o mancata conclusione dei lavori (con certificato di ultimazione dei lavori) entro il 30 giugno 2024 (*target* M2C4-37) e il 31 marzo 2026 (*target* M2C4-38);

mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale);

mancato raggiungimento del *target* intermedio e/o finale individuato nella proposta (numero di abitanti residenti conformi a seguito della realizzazione dell'intervento);

mancato rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente;

mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.

violazione del principio del divieto di doppio finanziamento.

2. Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse, di cui al punto 1 dell'art. 2, incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

3. Nei casi di revoca il soggetto destinatario sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avrà diritto alle ulteriori quote residue ancora da erogare.

Art. 10.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, 17 maggio 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1798

ALLEGATO *1*

Riparto delle risorse

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del PNRR, sono pari a 600 milioni di euro. Secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 6 bis, del decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il 40% delle risorse, pari a 240.000.000,00 milioni di euro, è destinato a interventi da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante 60% delle risorse, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, è destinato a interventi da realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord: Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

Tabella di riparto delle risorse

	TERRITORI	Chiave di riparto * (%)	Riparto Nazionale (60% Centro Nord 40% Mezzogiorno)	
	Totale Italia	100	%	€ 600.000.000,00
CENTRO NORD	Emilia Romagna	9,56	5,74	€ 34.416.000,00
	Friuli Venezia Giulia	3,40	2,04	€ 12.240.000,00
	Lazio	15,39	9,23	€ 55.404.000,00
	Liguria	4,39	2,63	€ 15.804.000,00
	Lombardia	18,21	10,93	€ 65.556.000,00
	Marche	5,18	3,11	€ 18.648.000,00
	P.A. Bolzano	2,31	1,39	€ 8.316.000,00
	P.A. Trento	1,55	0,93	€ 5.580.000,00
	Piemonte	12,91	7,75	€ 46.476.000,00
	Toscana	11,01	6,61	€ 39.636.000,00
	Umbria	4,18	2,51	€ 15.048.000,00
	Valle d'Aosta	0,87	0,52	€ 3.132.000,00
	Veneto	11,04	6,62	€ 39.744.000,00
MEZZOGIORNO	Abruzzo	4,80	1,92	€ 11.520.000,00
	Molise	2,41	0,96	€ 5.784.000,00
	Campania	23,91	9,56	€ 57.384.000,00
	Puglia	17,82	7,13	€ 42.768.000,00
	Basilicata	4,38	1,75	€ 10.512.000,00
	Calabria	10,31	4,12	€ 24.744.000,00
	Sicilia	25,68	10,27	€ 61.632.000,00
	Sardegna	10,69	4,28	€ 25.656.000,00
			100,00	€ 600.000.000,00

* Criteri di riparto territoriale delle risorse della politica regionale FSC 2014/2020

Criteri di ammissibilità della proposta

1. Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) Interventi coerenti con *milestone*, *target* e tempistiche di realizzazione come indicati, per la Misura M2C4, Investimento 4.4, nell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 del 22 giugno 2021, ovvero:

entro e non oltre il 28 febbraio 2023: invio al MITE delle specifiche da inserire negli atti di gara per consentire un confronto e verifica con la Commissione europea sulla coerenza delle specifiche in essi contenuti rispetto ai requisiti associati al *Target* M2C4-36

entro e non oltre il 31 dicembre 2023: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici degli interventi per le reti fognarie e la depurazione (*Target* M2C4-36);

entro e non oltre il 30 giugno 2024: conclusione degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 570.000 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane (*Target* M2C4-37);

entro e non oltre il 31 marzo 2026: conclusione degli interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 2.002.911 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane (*Target* M2C4-38)

Pertanto, per essere ammessi a finanziamento, gli interventi per le reti fognarie e/o la depurazione, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, dovranno avere, entro il 31 dicembre 2023, l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici e, altresì, dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024 o, al più tardi, entro il 31 marzo 2026 al fine di consentire la riduzione, a livello nazionale, rispettivamente, di almeno 570.000 abitanti residenti e di almeno 2.002.911 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane.

Inoltre saranno ammessi a finanziamento, sempre nel rispetto delle tempistiche su indicate, gli interventi funzionali a garantire, nel tempo, il mantenimento della conformità alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio.

Ordine di priorità che dovrà essere attribuito agli interventi da porre a finanziamento:

1. Interventi la cui conclusione dei lavori avviene entro la scadenza del 30 giugno 2024 (T2 2024) in agglomerati:

1.1) oggetto di contenzioso comunitario, in funzione dello stato di gravità dello stesso al momento della pubblicazione del presente decreto;

1.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.

2. Interventi la cui conclusione dei lavori avviene entro la scadenza del 31 marzo 2026 (T1 2026) in agglomerati:

2.1) oggetto di contenzioso comunitario, in funzione dello stato di gravità dello stesso al momento della pubblicazione del presente decreto;

2.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.

3. Interventi tesi a garantire il mantenimento della conformità degli agglomerati ai requisiti della direttiva 91/271/CEE con loro conclusione entro le scadenze del:

3.1) 30 giugno 2024 (T2 2024)

3.2) 31 marzo 2026 (T1 2026)

b) Interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020. Sono ammissibili anche gli interventi non ancora avviati che costituiscono lotti funzionali di un macro-progetto avviato in precedenza purché gli stessi siano avviati a partire sempre dal 1° febbraio 2020.

c) Stato di progettazione: in ragione delle tempistiche di realizzazione degli interventi imposte dal PNRR sono ammessi a finanziamento solo le proposte progettuali dotate almeno di progetto definitivo.

d) Il soggetto attuatore degli interventi deve rispettare tutte le disposizioni normative in materia di SII e le disposizioni ARERA come indicato agli articoli 6 e 7 del presente decreto;

e) Il cronoprogramma degli interventi allegato alla Scheda progetto deve prevedere sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale.

Sempre ai fini dell'ammissibilità gli interventi proposti non devono:

f) aver ottenuto un finanziamento a valere su fondi comunitari per i medesimi interventi. In caso di macro progetti possono essere ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di risorse in ottemperanza al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

g) avere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi del progetto sia da fondi PNRR di cui al presente decreto che da tariffa del Servizio idrico integrato.

h) ledere il principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente pena la possibilità di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio generale;

Sempre ai fini dell'ammissibilità gli interventi proposti devono:

i) essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. *tagging* climatico ambientale) pena la possibilità di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio generale;

j) rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui e industriali;

k) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l) essere conformi alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato;

m) essere stati proposti avendo considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Misura 2 Componente 4, Investimento 4.4 del PNRR;

n) contenere una stima del numero di abitanti (interventi con priorità 1 e 2 sopra citate) residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane, che possono beneficiare degli effetti positivi dell'intervento, ai fini del conseguimento dei *target* M2C4-37 e M2C4-38;

o) contenere una stima del numero di abitanti (interventi con priorità 3 sopra citata) residenti in agglomerati conformi e per i quali il mancato intervento pregiudicherebbe lo status di conformità, ai fini del conseguimento dei *target* M2C4-37 e M2C4-38;

p) essere coerenti con la normativa comunitaria, il PNRR ed i relativi documenti attuativi nonché conformi con la normativa in materia ambientale;

2. Inoltre, sempre ai fini dell'ammissibilità degli interventi, le Regioni, le Province autonome e gli EGATO, ognuno per quanto di competenza, anche per il tramite dei soggetti attuatori, devono impegnarsi:

a) a svolgere le attività propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione degli accordi attuativi;

b) a garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nella scheda progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti;

c) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;

d) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'amministrazione titolare di Intervento;

e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'amministrazione titolare di Intervento;

f) all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

g) all'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

h) a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

i) a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

j) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

k) all'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'amministrazione centrale titolare di Intervento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;

l) a consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualità di amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

m) alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del Piano;

n) al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che gli interventi sono finanziati nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation* EU (utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea – *Next Generation* EU»), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;

o) ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento, purché sia garantita la piena interoperabilità o conferimento dati dello stesso con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;

p) alla rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;

q) alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

r) al rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore;

s) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

t) al rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati alla Misura 4 Componente 2 Investimento 4.4, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

u) a valutare se l'intervento proposto presenta sinergie con progetti esistenti;

v) a valutare l'innovatività ambientale della proposta, ovvero la presenza di aspetti innovativi ambientali e di *green economy*, legati alla trasformazione dei depuratori in «fabbriche verdi», valutando positivamente le attività di: recupero di materiali dai fanghi di depurazione, riuso delle acque depurate, produzione di energia dall'attività di depurazione, riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

w) a valutare, in particolare, la congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'intervento rispetto alla capacità operativa ed amministrativa di realizzazione dello stesso e la coerenza con le scadenze (intermedie e finali) fissate dal PNRR, anche di eventuali espropriazioni;

x) a valutare la congruità e attendibilità del quadro economico dell'intervento che dimostri, in particolare, idonea capacità economico-finanziaria in relazione all'intervento da realizzare, considerando favorevolmente eventuali leve di co-finanziamento rispetto ai piani economici finanziari delle gestioni (trasmessi nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per il periodo 2020-2023, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina applicabile ai soggetti interessati, in sede di trasmissione delle proposte), prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzi voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività previste;

y) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

SCHEDA PROGETTUALE

Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)

MISSIONE	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
COMPONENTE	Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica
MISURA (INVESTIMENTO)	Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione
TIPOLOGIA INTERVENTO	Intervento "a regia MiTE – DG USSRI"

Come stabilito al punto 3 dell'articolo 4 del presente decreto, la Scheda progettuale deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente o dal suo delegato, compilata in ogni sua parte e comprensiva dei CUP degli interventi.

1. SEZIONE ANAGRAFICA

Data di compilazione	gg/mm/aaaa
Titolo intervento	Max. 60 caratteri
Codice CUP	Indicare codice CUP ……………………………. *(Trasmettere, allegata alla presente, la scheda riepilogativa generata dal Sistema CUP in fase di richiesta codice, cosiddetto "corredo informativo" del progetto)*
Proponente	
Direzione/Ufficio responsabile	
Riferimenti (email, tel.)	
Riferimenti *(ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)*	
Soggetto Attuatore (Organismo responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi a cui vengono trasferite le risorse finanziarie: anticipazione, pagamenti intermedi, saldo.)	Indicare: • Denominazione • Codice Fiscale • Codice IPA: Codice assegnato all'Ente (Unità Organizzativa) nell'ambito dell'Indice della PA Forma Giuridica
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Nominativo Allegare provvedimento di nomina
Localizzazione intervento	Regione: Provincia: Comune:
ATO/SUBAMBITO interessato *(specificare se l'opera ha rilevanza interambito)*	
ID ATO	

Numero Agglomerato /i interessato/i dall'intervento	
Denominazione Agglomerato /i interessato/i dall'intervento	
Carico generato complessivo dell'agglomerato/i oggetto dell'intervento *(indicare il numero degli abitanti delle varie componenti)*	**Residenti**
	Fluttuanti
	Produttivi
Popolazione dell'agglomerato/i interessata dall'intervento *(numero abitanti residenti)*	
Agglomerato/i, aree sensibili (art. 5.4) oggetto di contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane *(se SI, indicare quale)*	*No*
	SI
	In caso di risposta affermativa indicare quale (Causa C 251/17, Causa C 85/13, Causa C 668/19 e Parere motivato 2017/2181)
Indicare in quale fattispecie rientra l'intervento proposto	*Intervento per la messa a norma rispetto ai requisiti della direttiva 91/271/CEE in agglomerati /aree sensibili (art.5.4) oggetto di contenzioso comunitario.*
	Intervento per la messa a norma rispetto ai requisiti della direttiva 91/271/CEE in agglomerati NON oggetto di contenzioso comunitario.
	Intervento teso a garantire il mantenimento della conformità ai requisiti della direttiva.
Numero di abitanti residenti conformi a seguito della realizzazione dell'intervento, in funzione dei Target intermedi e/o finali	*Target intermedio al 30.06.2024 (T2 2024) – Numero di abitanti residenti.*
	Target finale al 31.03.2026 (T1 2026) – Numero di abitanti residenti.
La realizzazione dell'intervento consente la messa a norma dell'intero agglomerato?	*Si*
	No
	In caso di risposta negativa fornire breve spiegazione
Durata dell'intervento *(include tutte le fasi dell'intervento, progettazione, realizzazione e collaudo, laddove previsto)*	**Da** gg/mm/aaaa
	A gg/mm/aaaa
	Numero mesi complessivi:

2. SEZIONE PROGETTUALE: DESCRIZIONE

Data di compilazione	gg/mm/aaaa
Soggetto attuatore	
Descrizione generale dell'intervento	Max. 2 pagine
Descrizione di sintesi e finalità dell'intervento	Max. 1.300 caratteri
Indicare se l'intervento rispetta i seguenti requisiti. Fornire a riguardo una breve descrizione.	Non lede il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente.
	Assicura il perseguimento del tagging climatico e ambientale, come previsto dai requisiti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241.
	Rende più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui e industriali.
Indicare eventuale macro-progetto nel quale si inquadra l'intervento	
Modalità attuative	Indicare se la realizzazione avverrà attraverso bandi/avvisi, affidamenti diretti, accordi/convenzioni, procedure in economia o altro
Livello di progettazione attuale	Indicare data ed estremi di approvazione dell'ultima fase conclusa del progetto
Suddivisibilità in lotti funzionali *(se "SI", specificare di seguito n., titolo e costo del singolo lotto)*	
Lotto n. 1	*(Titolo) – (Importo in €)*
Lotto n. 2	*(Titolo) – (Importo in €)*
(…)	*(Titolo) – (Importo in €)*
Lotto n. N	*(Titolo) – (Importo in €)*
Obiettivi e risultati attesi	Descrivere, sinteticamente, l'efficacia dell'intervento proposto che dovrà essere dimostrata attraverso l'acquisizione della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane per il/gli agglomerato/i coinvolto/i, la quantificazione delle variazioni attese dei macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA pertinenti all'intervento medesimo (Prerequisito 3, M4, M5, M6), o più in generale quantificazione del contributo al miglioramento dei parametri Prerequisito 3, M4, M5, M6 quando non è possibile attribuire la variazione dei parametri al singolo intervento, nonché *conseguimento di*

	obbiettivi di recupero di energia e materia dai processi di depurazione, riutilizzo delle acque reflue depurate per usi irrigui ed industriali, carbon footprint. Prerequisito 3: Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane Macro Indicatore M4: Adeguatezza del sistema fognario Macro Indicatore M5: Smaltimento fanghi in discarica Macro Indicatore M6: Qualità dell'acqua depurata

2.1 SEZIONE PROGETTUALE: CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma di progetto – Data di compilazione

Attività	**Mesi**	**2021**				**2022**				**2023**				**2024**				**2025**				**2026**
		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim
Fase 1 *(indicare nome fase)**																						
Fase 2 *(indicare nome fase)**																						
Fase 3 *(indicare nome fase)**																						
Fase 4 *(indicare nome fase)**																						
Fase … *(indicare nome fase)**																						
Fase N *(indicare nome fase)**																						

**Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:*
- Progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste).
- Acquisizione pareri natura ambientale (laddove previsti)
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsti)
- Pubblicazione bando
- Aggiudicazione e firma contratto
- Certificato ultimazione lavori
- Certificato di collaudo
- Entrata in esercizio

2.2 SEZIONE FINANZIARIA: CRONOPROGRAMMA

Data di compilazione:

Importo dell'intervento:

Piano economico temporale dell'intervento (compilare come di seguito riportato)

Attività	**Mesi**	**2021**				**2022**				**2023**				**2024**				**2025**				**2026**
		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim
Fase 1 *(indicare nome fase)**																						
Fase 2 *(indicare nome fase)**																						
Fase 3 *(indicare nome fase)**																						
Fase 4 *(indicare nome fase)**																						
Fase … *(indicare nome fase)**																						
Fase N *(indicare nome fase)**																						

**Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:*
- *Progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste).*
- *Acquisizione pareri natura ambientale (laddove previsti)*
- *Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsti)*
- *Pubblicazione bando*
- *Aggiudicazione e firma contratto*
- *Certificato ultimazione lavori*
- *Certificato di collaudo*
- *Entrata in esercizio*

2.3 SEZIONE FINANZIARIA: QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA*

Tipologia attività	Val. economico totale
Investimenti infrastrutturali	
Investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature	
Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio)	
Spese per acquisizione di terreni ed edifici	
Costi del personale	
Spese di missione	
Spese generali	
TOTALE	

Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla realizzazione dell'intervento *(specificare anche eventuale fonte da tariffa o da altri contributi a fondo perduto)*	Nazionale a	%
	Nazionale b	%
	…..	%
	Comunitario	%

Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla realizzazione del macro-progetto nel quale si inquadra l'intervento *(specificare anche eventuale fonte da tariffa o da altri contributi a fondo perduto)*	Nazionale a	%
	Nazionale b	%
	…..	%
	Comunitario	%

***In linea generale, i costi sono rendicontabili sul PNRR qualora risultino essenziali/strumentali per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, purché siano pertinenti e direttamente connessi all'intervento stesso e nei limiti in cui tali costi possano ritenersi ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Ad esempio:*

"Spese per servizi esterni": il PNRR non prevede la possibilità di finanziare le spese relative a servizi di consulenza specialistica nelle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo in quanto sono considerate "assistenza tecnica". Per le categorie di esclusione fare riferimento alla Circolare n.4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS;

"Spese di personale": per quanto concerne le spese di personale ammissibili a valere sul PNRR, il riferimento è costituito sempre dalla circolare RGS 4/2022 la quale specifica, in applicazione dell'art. 1 c. 1 del DL 80/2021, che sono da considerarsi ammissibili a valere sul PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da consulenti/esperti esterni, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti o a fornire consulenze specifiche funzionali alla loro realizzazione. I contratti di collaborazione eventualmente attivati dovranno essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi e potranno essere eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Ai fini della piena ammissibilità di tali spese, dovrà, comunque, essere effettuata, preventivamente al loro reclutamento, la verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già disponibili presso l'Amministrazione, seguendo le prescrizioni previste dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. Si rimanda, in ogni caso, alla predetta circolare per gli aspetti di dettaglio, anche per quanto riguarda le soglie massime in termini di percentuale e massimali di costo del personale imputabili all'interno dei quadri economici dei progetti.

"Spese per acquisizione di terreni ed edifici": fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 (artt. 17 e 18).

"Spese generali": per il calcolo delle spese generali, si evidenzia la possibilità di applicare le opzioni di costo semplificato previste dal Reg. (UE) 1060/2021, art. 54 (richiamato dall'art. 10 comma 4 del dl 121/21). L'articolo fa in particolare riferimento alla possibilità di utilizzare alcuni tassi forfettari, tra cui: il 7% dei costi diretti ammissibili (senza necessità di elaborare una metodologia); il 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (senza necessità di elaborare una metodologia); il 25% dei costi diretti ammissibili per il personale (con obbligo di elaborare una metodologia che sia giusta, equa e verificabile). Se si intende avvalersi di tale facoltà il ricorso alla procedura semplificata (tasso forfettario applicato e norma di riferimento) deve essere necessariamente inserito nel quadro economico di progetto con espresso riferimento al regolamento. I costi indiretti del progetto possono essere calcolati con un tasso forfettario del 7 % applicati sui costi diretti ammissibili del progetto.

3. SEZIONE AMBIENTE

Procedimenti di valutazione ambientale svolti	○ Non sottoposto a valutazione ambientale	○ VIA	○ Assoggettabilità a VIA	○ Valutazione di incidenza
Provvedimenti di valutazione ambientale *(estremi)*	*Tipo di provvedimento, numero, data e esito del provvedimento, autorità che ha emanato il provvedimento*			

1. Inquadramento territoriale dell'intervento proposto *Breve descrizione del territorio interessato dall'intervento con specifico riferimento ai punti 1.1 ÷ 1.6*	1.1 Superficie interessata da vincolo idrogeologico	*m^2*
	1.2 Superficie interessata da vincolo paesaggistico	*Tipo di vincolo ed eventuali riferimenti al decreto di vincolo* *m^2 di superficie interessata*
	1.3 Superficie interessata da Aree naturali protette	*Nome Area naturale protetta* *m^2 di superficie interessata*
	1.4 Superficie interessata dalla Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS)	*Nome SIC, ZSC, ZPS* *m^2 di superficie interessata*
	1.5 Superficie interessata da aree a rischio idrogeologico e a rischio di erosione costiera	*Tipo di rischio (alluvione, frane, erosione costiera)* *m^2 di superficie interessata*
	1.6 Superficie di progetto che interessa zone agricole, naturali o seminaturali o comunque non antropizzate	*Tipo di zona* *m^2 di superficie interessata*

2. Potenziali effetti ambientali significativi negativi dell'intervento proposto *Descrivere in modo sintetico i potenziali effetti significativi negativi specificando anche eventuali misure di mitigazione attività di monitoraggi ed eventuali misure di compensazione previste.*	Tema ambientale (selezionare i temi pertinenti)	Breve descrizione dei potenziali effetti ambientali significativi negativi
	○ Atmosfera	
	○ Clima	
	○ Idrosfera	
	○ Suolo e sottosuolo	
	○ Biodiversità	
	○ Rifiuti	
	○ Rumore	
	○ Radiazioni non ionizzanti	
	○ Paesaggio e beni culturali	
	○ Ambiente urbano	
	○ Altro….	

3. Potenziali effetti positivi dell'intervento proposto	Tema ambientale (selezionare i temi pertinenti)	Breve descrizione dei potenziali effetti positivi
	○ Atmosfera	
	○ Clima	

	o Idrosfera	
	o Suolo e sottosuolo	
	o Biodiversità	
	o Rifiuti	
	o Rumore	
	o Radiazioni non ionizzanti	
	o Paesaggio e beni culturali	
	o Ambiente urbano	
	o Altro….	

4. Efficienza energetica *Tagging climatico: Allegato VI Reg. UE 2021/241- Intervento 41 bis nota 11*	Descrivere in modo sintetico le caratteristiche dell'intervento che consentono il raggiungimento del tagging, ovvero che "*il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito debba avere un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10% (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico)*"

22A03638

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 15 giugno 2022.

Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Visto il decreto 30 novembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti al n. 3183 in data 27 dicembre 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2022, con il quale sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative degli stessi;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto attuativo a norma del quale la disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalità di presentazione delle domande è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

Visto il decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto n. 132 del 31 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Termini e modalità di presentazione delle domande per l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto n. 214 del 18 maggio 2022, recante «Proroga termini presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Considerato che alla data del 15 maggio 2022 di chiusura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto direttoriale n. 132/2022, della piattaforma https://contributotrasportoscolastico.consap.it tramite la quale è stato possibile inoltrare in via telematica - compilando l'apposito *format on-line* - le domande per il contributo di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2021, n. 486, l'importo complessivo in esse richieste risulta essere inferiore al 10% del fondo disponibile;

Considerato che il decreto direttoriale n. 214/2022, recante proroga al 3 luglio 2022 del termine di presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiun-

tivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, non è stato possibile pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale;

Considerato che alla data odierna la proroga al 3 luglio 2022 è opportuno che venga ulteriormente posticipata;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di chiusura della piattaforma

1. L'art. 3, comma 2, del decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del 31 marzo 2022, n. 132 è sostituito dal seguente «2. La domanda è trasmessa a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e non oltre le ore 23,59 del 17 luglio 2022. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine ed al di fuori del canale web della Piattaforma.».

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto direttoriale è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella sezione dedicata all'autotrasporto di passeggeri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2022

Il direttore generale: DI SANTO

22A03665

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» ed alle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 19 novembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» ed alle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2019, n. 35276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 18 giugno 2019, con il quale è stato confermato da ultimo, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» ed alle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Casteggio», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda» e per la IGP «Pavia»;

Considerato che il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» ed alle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con le note prot. n. 878 del 22 febbraio 2022 (prot. Ufficio Pqai IV n. 86074 del 23 febbraio 2022) e n. 2004 del 29 aprile 2022 (prot. Ufficio Pqai IV n. 19 5105 del 2 maggio 2022) dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Casteggio» e per la IGP «Pavia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Oltrepò Pavese Metodo Classico», «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788, al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, con sede legale in Pavia - via Mentana n. 27 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» e sulle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A03655

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca del Sud S.p.a.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 25 maggio 2022, ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, della Banca del Sud S.p.a., con sede in Napoli (NA), con decorrenza dal 12 giugno 2022 e per un termine massimo di quattro mesi, congruo ai fini della ricostituzione dei nuovi organi aziendali e della consegna agli stessi dell'azienda a seguito della definizione del riassetto proprietario.

22A03659

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0726
Yen	140,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,715
Corona danese	7,439
Lira Sterlina	0,85415
Fiorino ungherese	388,05
Zloty polacco	4,5808
Nuovo leu romeno	4,9424
Corona svedese	10,452
Franco svizzero	1,032
Corona islandese	138,3
Corona norvegese	10,0853
Kuna croata	7,5222
Rublo russo	-
Lira turca	17,796
Dollaro australiano	1,4842
Real brasiliano	5,0986
Dollaro canadese	1,3463
Yuan cinese	7,1223
Dollaro di Hong Kong	8,4154
Rupia indonesiana	15464,73
Shekel israeliano	3,5697
Rupia indiana	83,245
Won sudcoreano	1341,13
Peso messicano	20,9078
Ringgit malese	4,7076
Dollaro neozelandese	1,6428
Peso filippino	56,67
Dollaro di Singapore	1,4732
Baht tailandese	36,774
Rand sudafricano	16,4142

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03650

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0662
Yen	141,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,739
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,85365
Fiorino ungherese	389,33
Zloty polacco	4,5813
Nuovo leu romeno	4,9426
Corona svedese	10,5039
Franco svizzero	1,0423
Corona islandese	138,9
Corona norvegese	10,1843
Kuna croata	7,5244
Rublo russo	-
Lira turca	17,8702
Dollaro australiano	1,4884
Real brasiliano	5,1256
Dollaro canadese	1,3437
Yuan cinese	7,1146

Dollaro di Hong Kong	8,3656
Rupia indonesiana	15412,37
Shekel israeliano	3,5661
Rupia indiana	82,873
Won sudcoreano	1340,75
Peso messicano	20,8435
Ringgit malese	4,6865
Dollaro neozelandese	1,6582
Peso filippino	56,421
Dollaro di Singapore	1,4685
Baht tailandese	36,768
Rand sudafricano	16,4059

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03651

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0739
Yen	143,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,622
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,85575
Fiorino ungherese	391,25
Zloty polacco	4,5698
Nuovo leu romeno	4,945
Corona svedese	10,4938
Franco svizzero	1,0486
Corona islandese	138,9
Corona norvegese	10,1395
Kuna croata	7,5215
Rublo russo	-
Lira turca	18,453
Dollaro australiano	1,4917
Real brasiliano	5,2447
Dollaro canadese	1,3467
Yuan cinese	7,1785

Dollaro di Hong Kong	8,4275
Rupia indonesiana	15577,86
Shekel israeliano	3,5848
Rupia indiana	83,414
Won sudcoreano	1349,34
Peso messicano	21,0458
Ringgit malese	4,7187
Dollaro neozelandese	1,6644
Peso filippino	56,799
Dollaro di Singapore	1,4769
Baht tailandese	37,076
Rand sudafricano	16,4626

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03652

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0743
Yen	143,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,689
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,85653
Fiorino ungherese	396,45
Zloty polacco	4,5925
Nuovo leu romeno	4,9453
Corona svedese	10,5045
Franco svizzero	1,0495
Corona islandese	138,7
Corona norvegese	10,1818
Kuna croata	7,5223
Rublo russo	-
Lira turca	18,5104
Dollaro australiano	1,4985
Real brasiliano	5,2506
Dollaro canadese	1,3506
Yuan cinese	7,1722

Dollaro di Hong Kong	8,4317
Rupia indonesiana	15646,25
Shekel israeliano	3,5859
Rupia indiana	83,526
Won sudcoreano	1348,99
Peso messicano	21,0248
Ringgit malese	4,7199
Dollaro neozelandese	1,6673
Peso filippino	56,872
Dollaro di Singapore	1,4779
Baht tailandese	37,079
Rand sudafricano	16,4132

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03653

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 giugno 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0578
Yen	141,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,705
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,85048
Fiorino ungherese	398,48
Zloty polacco	4,6053
Nuovo leu romeno	4,9442
Corona svedese	10,5255
Franco svizzero	1,0404
Corona islandese	137,7
Corona norvegese	10,1495
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	-
Lira turca	18,0116
Dollaro australiano	1,4845
Real brasiliano	5,1718
Dollaro canadese	1,3484
Yuan cinese	7,0868
Dollaro di Hong Kong	8,3031
Rupia indonesiana	15393,27
Shekel israeliano	3,5626
Rupia indiana	82,3355
Won sudcoreano	1344,25
Peso messicano	20,8285
Ringgit malese	4,6564
Dollaro neozelandese	1,6482
Peso filippino	56,101
Dollaro di Singapore	1,462
Baht tailandese	36,774
Rand sudafricano	16,5209

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A03654

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento del modo di esistenza e della denominazione della Casa di Procura Generalizia dell'Istituto delle Figlie del Calvario, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 1° giugno 2022 la Casa di Procura Generalizia dell'Istituto delle Figlie del Calvario, con sede in Roma, ha assunto la denominazione di Congregazione Figlie del Calvario.

22A03660

Mutamento della denominazione della Parrocchia di S. Martino di Pallino, in Urbino

Con decreto del Ministro dell'interno del 1° giugno 2022 la Parrocchia di S. Martino di Pallino, con sede in Urbino (PU), ha assunto la denominazione di Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

22A03661

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Green Energy for Steel S.r.l. «CET Servola», in Trieste.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 205 del 25 maggio 2022 si è provveduto al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 103 del 19 maggio 2020 per l'esercizio della centrale termoelettrica, sita nel Comune di Trieste (TS), della società Green Energy For Steel S.r.l. identificata dal codice fiscale 01714830195, con sede legale in via Acquaviva n. 18, 26100, Cremona (ID 23/11583), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

22A03662

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Avvio della procedura di rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Il giorno 22 marzo 2023 scade il mandato dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nominati con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2018 per il quinquennio 2018-2023.

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali di carattere nazionale a provvedere alla designazione dei nuovi rappresentanti per il prossimo quinquennio, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

22A03734

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-145) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.